



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
E PER LA FORMAZIONE
DEL COLLEGIO ARBITRALE DI
DISCIPLINA.

Approvato con delibera
c.c. n. 62 del 21.4.97

ART. 1

Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 24 del CCNL del 06.07.1995 e dell'art. 59 - commi 3, 4 e 8 - del D. Lgs.03.02.1993, n. 29 individua l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed applicazione delle sanzioni disciplinari nonché le modalità per l'elezione dei rappresentanti dell'Amministrazione e dei dipendenti necessari per la formazione e funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina.

ART. 2

Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le sanzioni e le procedure disciplinari sono quelle stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Enti Locali, al quale si fa rinvio formale.
2. La sanzione "rimprovero verbale" è applicata senza previa contestazione scritta dal responsabile del settore cui appartiene il dipendente.
3. La sanzione "rimprovero scritto (censura)" è applicata dal responsabile dell'area cui appartiene il dipendente, dando vita direttamente alle distinte fasi del procedimento disciplinare di competenza dell'ufficio per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari (art. 24, CCNL).
4. Quando la sanzione da applicare, a giudizio del responsabile dell'area presso il quale è addetto il dipendente, è più grave del rimprovero verbale o scritto, lo stesso responsabile segnala per iscritto entro dieci giorni, i fatti da contestare al dipendente, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

ART. 3

Collegio arbitrale di disciplina

1. Il Collegio arbitrale di disciplina si compone di due rappresentanti dell'Amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'Amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza.
2. I dieci rappresentanti dell'Amministrazione sono nominati dal Sindaco sentiti i capogruppo consiliari - Non possono fare parte gli Assessori Comunali.
3. I dieci rappresentanti dei dipendenti sono eletti da tutto il personale di ruolo in servizio con il procedimento elettorale che viene disciplinato nel seguente art. 4.

4. I dieci rappresentanti dell'Amministrazione e i dieci rappresentanti dei dipendenti indicano cinque presidenti. In caso di mancato accordo il Sindaco richiede la nomina dei cinque presidenti al Presidente del Tribunale territorialmente competente.
5. Il Collegio arbitrale opera con i seguenti criteri oggettivi di rotazione dei membri:
 - a) per ogni singolo procedimento disciplinare il Collegio, da considerare perfetto, è composto da un presidente e da quattro membri, di cui due dell'Amministrazione e due dei dipendenti;
 - b) i cinque presidenti designati presiederanno a rotazione il collegio, per ogni singolo procedimento, nell'ordine di designazione;
 - c) i membri rappresentanti dei dipendenti che andranno a comporre il Collegio per il primo procedimento successivo alla loro nomina, saranno il più anziano ed il più giovane; lo stesso criterio sarà seguito per gli ulteriori procedimenti nel rispetto della rotazione di tutti i componenti ;
 - d) la competenza a nominare il Collegio all'interno dei criteri fissati nelle lettere a), b) e c) è assegnata all'Ufficio del Personale.
6. I due membri rappresentanti dell' Amministrazione, a norma dell'art. 10 del vigente Statuto Comunale, saranno designati dal Consiglio con tumazione temporale prestabilita in unico atto da adottare, entro trenta giorni dalla nomina dei dieci rappresentanti dell'Amministrazione.

ART. 4

Elezione rappresentanti dei dipendenti

1. I due rappresentanti dei dipendenti nel Collegio arbitrale di disciplina (di cui al 4° comma precedente articolo), sono eletti dai dipendenti comunali di ruolo in servizio alla data di svolgimento della votazione.
2. I dipendenti aventi diritto al voto saranno individuati in apposito elenco predisposto dall'Ufficio del Personale e firmato dal Sindaco e dal Segretario Generale.
3. La votazione si terrà ogni due anni nel primo giorno non festivo della seconda settimana del mese di gennaio.
4. Per l'anno 1997 la votazione si terrà il 15° giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

5. La votazione si svolgerà con le seguenti modalità:

a) almeno 15 giorni prima della votazione il Segretario Generale provvederà a far affiggere all'Albo Pretorio e nei vari Uffici apposito avviso indicante la data e le modalità della votazione;

b) le operazioni di votazione, si terranno nella sala consiliare presso la Sede Municipale con inizio alle ore 8,30 e chiusura alle ore 14,00 delle giornate di cui ai precedenti commi 3 e 4 ; saranno comunque ammessi a votare coloro che sono già presenti alle ore 14,00 nel locale adibito a seggio; nello stesso Ufficio verrà predisposta apposita urna sigillata dal Segretario Generale prima dell'inizio delle votazioni;

c) la scheda elettorale sarà composta da carta bianca formato "A4" con le seguenti scritte: "Elezione dieci rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale di disciplina" con dieci righe numerate dal numero 1 al numero 10 nella parte immediatamente sottostante;

d) la scheda elettorale, compilata da ciascun dipendente, ripiegata in quattro, verrà depositata dallo stesso nell'urna dopo che il Segretario Generale avrà accertato l'iscrizione del dipendente nell'elenco di cui al precedente comma 2) e contestualmente scritto a fianco del cognome dello stesso dipendente "votato" ;

e) onde evitare confusione, in caso di omonomie dei votati, è opportuno che a fianco del nominativo venga indicata anche la data di nascita. Ciascun elettore potrà votare un massimo di dieci dipendenti. Le schede elettorali che non rifletteranno detti limiti di preferenze saranno ugualmente considerate valide ma solo per i primi dieci nominativi scritti.

6. Appena concluse le operazioni di voto, il Segretario Generale, assistito dal responsabile dell'Ufficio del Personale, provvederà allo spoglio delle schede in pubblica adunanza da tenersi nello stesso Ufficio del Segretario; perchè la votazione sia valida è necessario che il totale dei votanti corrisponda al totale delle schede scrutinate; eventuali dubbi sulla validità dei voti saranno decisi seduta stante dal Segretario.
7. Si considerano eletti membri effettivi del Collegio i dieci dipendenti più votati. I votati dall'undicesimo al ventesimo saranno designati membri supplenti.
8. Il Segretario Generale proclamerà il risultato delle votazioni subito dopo la fine dello scrutinio, redigendo apposito verbale delle operazioni elettorali che presenterà alla Giunta perchè la stessa ne prenda atto.

9. I dipendenti eletti entrano in carica non appena proclamato il risultato e restano in carica per due anni e comunque non oltre la data di proclamazione dei risultati della successiva elezione, nel caso le elezioni non si dovessero tenere nella data di cui ai precedenti commi 3 e 4.
10. Nel caso i dipendenti eletti dovessero, direttamente o indirettamente (per parentela, coniugio, affinità entro il 4° grado civile) essere interessati al procedimento disciplinare, sarà chiamato o saranno chiamati a far parte del Collegio arbitrale di disciplina, e solo per detto caso, il terzo votato di cui al precedente comma 7.
11. Nel caso durante il periodo di permanenze in carica i dipendenti eletti nel Collegio arbitrale dovessero, per qualsiasi motivo, cessare dal servizio o rinunciare alla nomina o essere impediti, verranno sostituiti dai membri supplenti più votati.
12. Nel caso i dipendenti eletti si astengano dal partecipare, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dei rispettivi Collegi ritualmente convocati, verranno dichiarati decaduti dalla Giunta Municipale.

ART. 5

Il presente Regolamento entra in vigore allorchè la delibera consiliare di adozione sarà divenuta esecutiva ed il Regolamento sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 10, preleggi del Codice Civile.